

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
000000000000000000000000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

10 DIC. 2004

10 DIC. 2004

ADDI'

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | IANNARIELI | Antonello | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | PRESTAGIOVANNI | Bruno | " |
| AUGELLO | Andrea | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| CIARAMBELLETTI | Luigi | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIOCCHETTI | Luciano | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| FORMISANO | Anna Teresa | " | VERZASCHI | Marco | " |
| GARGANO | Giulio | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - AUGELLO

DELIBERAZIONE N. 1198-

OGGETTO:

Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 15/8/2006 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" Comune di Valmontone - Interservice S.c.a.r.l. - Progetto per la realizzazione di un Polo Turistico Alberghiero, in variante al P.R.G.




1198 10 DIC. 2004 9

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - Comune di **Valmontone** - Interservice S.c.a r.l. - Progetto per la realizzazione di un Polo Turistico Alberghiero, in variante al P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO



Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma

Che l'Amministrazione Comunale di Valmontone ha approvato il progetto in variante al PRG con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 10.10.02, avverso la quale, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 25.03.03 di presa d'atto, non sono state presentate osservazioni.

Che con nota prot. 79/CdS del 31.07.03 l'ASP ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione dell'intervento medesimo.

Che l'area interessata dal progetto, identificata in catasto al Foglio n. 26, particelle 11, 12, 16, 41, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 209 e 211 è destinata nel vigente P.R.G. a Zona agricola E sottozona E2 e che, pertanto, occorre variare l'attuale destinazione a zona F4 "servizi ricettivi privati", con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Che il Presidente della Regione Lazio, con nota prot. 161065 del 15.12.03, ha convocato apposita Conferenza di servizi, per il 28.01.04;

Che nella citata Conferenza di Servizi l'intervento è stato sospeso al fine di consentire all'amministrazione comunale la revisione del progetto secondo le indicazioni dettate dagli enti;

Che la Soprintendenza BBAA per il Lazio ha chiesto integrazioni nel corso della Conferenza di servizi.

1198 10 DIC. 2004 6

Che l'ASP ha trasmesso i nuovi elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni, all'interno dei quali la proposta di variante è circoscritta alle sole aree non interessate da presenze arboree e fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua pubblica;

Che il Presidente della Conferenza, nella stessa sede, in rapporto alle richieste formulate dalla Soprintendenza BBAAA per il Lazio, considerato che le aree interessate dal progetto non sono soggette a vincoli paesaggistici ha dichiarato: "E' ben noto infatti che ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/98 concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni delle aree soggette ai vincoli paesistici" (...). *I PTP sono approvati ... limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 1, 1 ter ed 1 quinquies della legge 431/85.....* Ciò a significare che le classificazioni ai fini della tutela ovvero gli obiettivi ai fini della tutela sono efficaci ed hanno valore cogente solo se riferiti a zone sottoposte a vincolo paesistico".

Che, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, la Conferenza di servizi si è conclusa positivamente in data 23.07.04, a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 04.08.2004, con nota prot. 261526.

Che nei termini di legge non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza e che pertanto si considera acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90.

PRESO ATTO

- Dei verbali della Conferenza di servizi del 28.01.04, 21.04.04 e 23.07.04;
- Del parere favorevole con condizioni della Soprintendenza Archeologica del Lazio, reso con nota prot. 6342 del 18.05.2004;
- Del parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, reso con nota prot. 4814 del 15.07.04;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, rilasciato con nota prot.122334/2003 del 19.04.2004 e confermato in conferenza di servizi;
- Dell'autorizzazione, con condizioni, ai movimenti di terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, resa con determinazione del Dipartimento Territorio-Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile- Area difesa del suolo n. B2141 del 25.06.04;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile- Area 8 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, reso con nota prot. 121055 fasc. 3780 del 19.07.04;
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Agricoltura Area Usi Civici, reso in conferenza di servizi il 21.04.04
- Del parere favorevole di massima vincolato della ASL RM/G, reso con nota prot.n 79/VA del 27.01.04;
- Del parere favorevole del Comune di Valmontone, reso con nota prot. 7684 del 19.04.04
- Della pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di VIA resa dalla Dir. Reg. Ambiente e protezione civile Area VIA con nota prot. 02/2°/04/137212 del 06.08.04;
- Della dichiarazione del progettista, acquisita dall'Area Conferenze di Servizi con nota prot. 280729 del 30.09.04, in materia di rispetto di distanza dagli elettrodotti e di salute pubblica;



1198

10 DIC. 2004

Dell'allegato schema di Accordo di Programma

VISTO

Il progetto, che si compone dei seguenti elaborati:

Relazione (Aggiornamento Conferenza di servizi del 28.01.04)

Documentazione Fotografica

Tav. 0 Progetto generale urbanistico (aggiornato alle prescrizioni della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in sede di conferenza di servizi del 28.01.04)

Tav. 1 Struttura ricettiva tematizzata (inquadramento urbanistico, calcolo cubature, piante ,prospetti e sezioni)(aggiornato alle prescrizioni della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in sede di conferenza di servizi del 28.01.04);

Tav. 2 Residence Alberghiero – Inquadramento urbanistico,calcolo cubature,piante prospetti e sezioni (aggiornato alle prescrizioni della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in sede di conferenza di servizi del 28.01.04);

Tav. 3 Struttura ricettiva alberghiera- Inquadramento urbanistico,calcolo cubature,piante prospetti e sezioni (aggiornato alle prescrizioni della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in sede di conferenza di servizi del 28.01.04);

CONSIDERATO

Che, pertanto, nulla osta alla conclusione dell'accordo.

RITENUTO

Di aderire all'Accordo in oggetto.

VISTO

Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Atteso che è stata esperita la procedura della concertazione con le parti sociali


DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane"- Comune di **Valmontone** – Interservice S.c.a r.l. - Progetto per la realizzazione di un Polo Turistico Alberghiero, in variante al P.R.G.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

13 DIC. 2004





REGIONE LAZIO



ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - Comune di **Valmontone** - Interservice S.c.a r.l. - Progetto per la realizzazione di un Polo Turistico Alberghiero, in variante al P.R.G.

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati;

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che l'Amministrazione Comunale di Valmontone ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 10.10.02 avverso la quale, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 25.03.03 di presa d'atto, non sono state presentate osservazioni;

Che con nota prot. 79/CdS del 31.07.03 l'ASP ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione dell'intervento medesimo;

Che l'area interessata dal progetto, identificata in catasto al Foglio n. 26, particelle 11, 12, 16, 41, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 209 e 211 è destinata nel vigente P.R.G. a Zona agricola E sottozona E2 e che, pertanto, occorre variare l'attuale destinazione a zona F4 "servizi ricettivi privati", con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Che il Presidente della Regione Lazio, con nota prot. 161065 del 15.12.03, ha convocato apposita Conferenza di servizi, per il 28.01.04;

Che nella citata Conferenza di Servizi l'intervento è stato sospeso al fine di consentire all'amministrazione comunale la revisione del progetto secondo le indicazioni dettate dagli enti;

Che la Soprintendenza BBAA per il Lazio ha chiesto integrazioni nel corso della Conferenza di servizi;

Che l'ASP ha trasmesso i nuovi elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni, all'interno dei quali la proposta di variante è circoscritta alle sole aree non interessate da presenze arboree e fuori dalla fascia di rispetto del corso d'acqua pubblica;

Che il Presidente della Conferenza, nella stessa sede, in rapporto alle richieste formulate dalla Soprintendenza BBAA per il Lazio, considerato che le aree interessate dal progetto non sono soggette a vincoli paesaggistici ha dichiarato: "E' ben noto infatti che ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/98 concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni delle aree soggette ai vincoli paesistici" (...). *I PTP sono approvati ... limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 1, 1 ter ed 1 quinquies della legge 431/85.....* Ciò a significare che le classificazioni ai fini della tutela ovvero gli obiettivi ai fini della tutela sono efficaci ed hanno valore cogente solo se riferiti a zone sottoposte a vincolo paesistico";

Che, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, la Conferenza di servizi si è conclusa positivamente in data 23.07.04, a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 04.08.2004, con nota prot. 261526.

Che nei termini cui all'art. 34 del Dlgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza e che pertanto si considera acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90.

PRESO ATTO

- Dei verbali della Conferenza di servizi del 28.01.04, 21.04.04 e 23.07.04;
- Del parere favorevole con condizioni della Soprintendenza Archeologica del Lazio, reso con nota prot. 6342 del 18.05.2004;
- Del parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, reso con nota prot. 4814 del 15.07.04;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, rilasciato con nota prot. 122334/2003 del 19.04.2004 e confermato in conferenza di servizi;
- Dell'autorizzazione, con condizioni, ai movimenti di terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, resa con determinazione del Dipartimento Territorio-Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile- Area difesa del suolo n. B2141 del 25.06.04;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile- Area 8 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, reso con nota prot. 121055 fasc. 3780 del 19.07.04;
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Agricoltura Area Usi Civici, reso in conferenza di servizi il 21.04.04
- Del parere favorevole di massima vincolato della ASL RM/G, reso con nota prot.n 79/VA del 27.01.04;
- Del parere favorevole del Comune di Valmontone, reso con nota prot. 7684 del 19.04.04

- Della pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di VIA resa dalla Dir. Reg. Ambiente e protezione civile Area VIA con nota prot. 02/2°/04/137212 del 06.08.04;
- Della dichiarazione del progettista, acquisita dall'Area Conferenze di Servizi con nota prot. 280729 del 30.09.04, in materia di rispetto di distanza dagli elettrodotti e di salute pubblica;

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t Francesco Storace ed il Comune di Valmontone rappresentato dal Sindaco p.t. Angelo Miele, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, parte integrante del presente atto, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in sede di conferenza di servizi:

Relazione (Aggiornamento Conferenza di servizi del 28.01.04)

Documentazione Fotografica

Tav. 0 Progetto generale urbanistico (aggiornato alle prescrizioni della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in sede di conferenza di servizi del 28.01.04)

Tav. 1 Struttura ricettiva tematizzata (inquadramento urbanistico, calcolo cubature,piante ,prospetti e sezioni)(aggiornato alle prescrizioni della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in sede di conferenza di servizi del 28.01.04);

Tav. 2 Residence Alberghiero – Inquadramento urbanistico,calcolo cubature,piante prospetti e sezioni (aggiornato alle prescrizioni della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in sede di conferenza di servizi del 28.01.04);

Tav. 3 Struttura ricettiva alberghiera- Inquadramento urbanistico,calcolo cubature,piante prospetti e sezioni (aggiornato alle prescrizioni della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in sede di conferenza di servizi del 28.01.04).

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Valmontone limitatamente alle aree interessate dagli interventi: da Zona agricola E sottozona E2 a zona F4 “servizi ricettivi privati” , con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire alle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Soprintendenza Archeologica per il Lazio:

Dovranno essere effettuati saggi esplorativi e sorveglianza archeologica. Tempi e modalità dovranno essere concordati con il funzionario di zona;

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico

1. Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nello studio geologico allegato all'istanza.
2. In corrispondenza degli stacchi morfologici sia istituita una fascia di sicurezza pari almeno all'altezza della sottostante scarpata. In questa zona è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi e movimenti terra se non finalizzata ad opere di stabilizzazione;
3. I parametri geotecnici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche e/o prospezioni integrative da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti esecutivi. Le indagini geognostiche dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche, dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello idrostatico e delle sue oscillazioni, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo. I risultati delle indagini e delle prove geotecniche dovranno essere utilizzati, inoltre, per il dimensionamento delle opere di sostegno, provvisorie e definitive;
4. Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico. In ogni caso è vietata l'utilizzazione del terreno di riporto e di terreni piroclastici con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni. Inoltre, i piani di calpestio e le eventuali strutture fondazionali di tipo continuo devono essere ubicati almeno 1,5 m al di sopra della massima escursione del livello piezometrico;
5. Siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai mt 1.5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano realizzate adeguate opere di contenimento;
6. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche autorizzate;
7. Siano realizzate tutte le opere di smaltimento delle acque piovane per evitare l'insorgere di fenomeni di erosione e di allagamento o impaludamento. Sempre a questo scopo, siano mantenuti costantemente in buona efficienza idraulica i canali e le linee di drenaggio ubicati nelle vicinanze;
8. l'abbattimento delle alberature, necessario per la realizzazione della strada interna, deve essere ridotto al minimo indispensabile. Devono essere abbattute solo le piante situate all'interno del tracciato e, successivamente, ne devono essere reimpiantate almeno il doppio, della stessa specie ed aventi una altezza minima di mt. 3;
9. Dovranno essere tutelate le formazioni boscate ubicate lungo i fianchi delle colline a causa della loro funzione di stabilizzazione del versante stesso e la vegetazione ripariale lungo il fosso Savo;
10. Le specie arboree ed arbustive da impiantare dovranno essere compatibili sia da un punto di vista edifico che fitoclimatico;
11. dovranno essere favorite formazioni a siepe che abbiano funzione di connessione con formazioni arboree ed arbustive presenti all'esterno dell'area direttamente interessata dagli interventi;
12. La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile-Area VIA

1. Dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione e di compensazione previsti dal SIA e non indicati nel progetto;
2. I parcheggi dovranno rispondere a tutti i requisiti indicati nella D.G.R. 2546 del 12 dicembre 2000;
3. Dovranno essere soddisfatte tutte le prescrizioni ricomprese nel parere espresso dal Servizio Geologico Regionale dell'area Conservazione e Qualità dell'Ambiente con nota n°121055 del 19.07.2004;

4. Dovranno essere soddisfatte tutte le prescrizioni ricomprese nel parere espresso dall'Area Urbanistica e Beni ambientali Centro 122334/2003 del 19 .04.04;

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile-Area difesa del suolo

1. Siano rispettate le modalità esecutive riportate nelle relazioni tecnica e geologica allegate all'istanza;
2. il materiale erboso o lapideo asportato durante gli scavi sia sistemato stabilmente sul posto e quello in esubero portato in apposita discarica autorizzata;
3. i movimenti terra siano limitati allo stretto necessario, eseguiti a mano, in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili ad evitare danni alla stabilità dei terreni e al buon regime delle acque;
4. l'abbattimento delle alberature deve essere ridotto al minimo indispensabile. Devono essere abbattute solo le piante situate all'interno del tracciato e successivamente ne devono essere reimpiantate almeno il doppio della stessa specie ed aventi un'altezza minima di mt 3;
5. tutte le scarpate e le superfici nude che eventualmente si formassero a seguito dei lavori devono essere opportunamente profilate, sistemate ed inerbite mediante semina di specie erbacee adatte alla zona ed eventualmente protette con opere di sostegno o tramite l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
6. deve essere realizzato un efficace sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, al fine di evitare ruscellamenti selvaggi ed erosione concentrata e diffusa con conseguenti dilavamenti;
7. devono essere rispettate le norme prescrittive contenute nel P.T.P. del comprensorio e la verifica di compatibilità rispetto all'iniziativa in programma deve essere assolutamente eseguita prima dell'inizio lavori;
8. nel caso in cui durante e successivamente lo svolgimento dei lavori si dovesse ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente per ciò che attiene l'assetto idrogeologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli saranno imposte;
9. la progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.

Regione Lazio Dir.Reg.le Urbanistica e Territorio

1. Prima della progettazione esecutiva dovrà essere verificata la quantificazione delle aree destinate a standard secondo quanto prescritto dal comma 2 dell'art.5 del D.M. 1444/68.
2. In relazione alla viabilità attuata e programmata, dovrà essere acquisito il parere degli organi competenti;
3. L'amministrazione Comunale, in sede di ratifica del presente Accordo di Programma, dovrà prendere atto ed accogliere le modifiche contenute nel nuovo elaborato grafico, nel rispetto delle procedure di pubblicazione degli atti;

Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno

1. Per la realizzazione della strada di accesso al complesso alberghiero superiore si consiglia di porre in essere opportuni accorgimenti tecnici relativi ai tagli e riporti da realizzare;
2. Garantire la qualità degli standard urbanistici attraverso:
 - la conservazione dei caratteri naturalistici e paesistici dell'ambito di intervento, attraverso un'adeguata sistemazione ambientale delle pertinenze e degli spazi scoperti, che devono avere, laddove possibile, una pavimentazione permeabile;
 - il rispetto delle leggi in materia di prelievi, depurazione e scarichi (D.Lgs 152/99)Per le Aree a Parcheggio attraverso:
 - l'inserimento lungo il perimetro dei lotti di una fascia di vegetazione autoctona di altezza congrua, di schermatura e mitigazione di impatto, nonché la piantumazione di essenze arbustive nella suddivisione delle zone parking;

- l'utilizzazione di pavimentazioni preferibilmente di tipo permeabile e la predisposizione di un adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche, in particolare laddove esiste il rischio di inquinamento del suolo e/o della falda acquifera.

Azienda USL ROMA G

1. Dovrà essere accertata anche la presenza di elettrodotti, che si evincono dalla documentazione fotografica, allorché si procederà alla richiesta di concessione edilizia presso il Comune competente.

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Valmontone – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

ART. 6

Poiché l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Valmontone entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: Il Presidente

Per il Comune di Valmontone: Il Sindaco

Roma li

